

Regolamento del Consiglio Nazionale

Articolo 1.

Il Consiglio Nazionale può deliberare se sono presenti al voto, in persona o con delega, la metà più uno del totale dei consiglieri.

Articolo 2

Il componente del Consiglio nazionale decade dalla carica qualora non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio.

Il componente del Consiglio nazionale espulso da Arcigay da una associazione aderente ad ARCIGAY decade dalla carica di Consigliere nazionale. A norma dell'articolo 23 dello Statuto, il componente del Consiglio nazionale sospeso da Arcigay non può esercitare il diritto di voto né proporre ordini del giorno al Consiglio nazionale per tutta la durata della sospensione. Le dimissioni dalla carica di consigliere nazionale devono pervenire all'ufficio di Presidenza Nazionale in forma scritta. La Presidenza Nazionale dà lettura delle dimissioni al Consiglio nazionale successivo al ricevimento delle stesse. Le dimissioni non devono essere accettate e sono efficaci dal consiglio nazionale prossimo alle stesse, prima di allora possono essere ritirate, le dimissioni vanno inviate alla Presidenza Nazionale.

Articolo 3

Il Consiglio nazionale sostituisce i componenti del Consiglio nazionale decaduti o dimissionari. Nel caso sia un Consigliere indicato da un Congresso Territoriale la Presidenza Nazionale deve inviare entro dieci giorni dalla ricezione della notizia di decadenza o dimissioni una comunicazione scritta al Presidente del Comitato territoriale che lo aveva proposto con la quale chiede che il Comitato provinciale indichi un altro candidato. Nel caso in cui il Comitato territoriale che aveva proposto un Consigliere nazionale decaduto o dimissionario non abbia più i requisiti richiesti dallo Statuto per procedere alla nuova proposta, la Presidenza nazionale inoltrerà la richiesta, come al comma precedente, nell'ordine: al Presidente di un eventuale nuovo Comitato territoriale che non abbia rappresentanza in Consiglio nazionale, in ordine di data di fondazione; al Presidente di un Comitato provinciale che abbia raggiunto i requisiti richiesti dallo Statuto nazionale per ottenere un ulteriore rappresentante. Qualora entro la data della prima riunione del Consiglio nazionale successiva il Comitato territoriale non abbia proposto un sostituto e siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio nazionale provvede autonomamente alla sostituzione del Consigliere

Nel caso di dimissione di Consigliere Nazionale espresso da coordinamenti tematici, il Presidente del Consiglio Nazionale invita gli stessi a formulare il nome dei nuovi candidati da sottoporre al CN. Nel caso sia decaduto o dimissionario un Consigliere eletto dal Congresso nazionale, Art. 1 punto b, la Presidenza Nazionale inserirà nell'ordine del giorno della successiva riunione l'elezione del sostituto.

Articolo 4

Le riunioni e le discussioni del Consiglio nazionale sono pubbliche e chiunque può presenziarvi. Spetta alla Presidenza nazionale assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle riunioni del Consiglio nazionale e delle deliberazioni assunte.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente Nazionale, o in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o dal Vicepresidente o un delegato. Di ogni riunione del Consiglio nazionale deve essere redatto un verbale delle deliberazioni assunte che deve essere letto e approvato alla fine di ogni riunione. Il Verbale deve essere sottoscritto in ogni pagina dalla Presidenza Nazionale che ha presieduto la riunione e deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione. Una copia del verbale, con gli eventuali allegati e documenti approvati deve essere inviata al Collegio dei Garanti entro 15 giorni dalla riunione.

La presidenza Nazionale si dota di un segretario verbalizzatore votato dal CN tra i consiglieri in carica.

Articolo 5

La Presidenza Nazionale deve convocare il Consiglio nazionale almeno una volta all'anno. Deve procedere alla convocazione entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta:

- quando ne faccia richiesta la Segreteria nazionale. In tal caso il Segretario Nazionale trasmette via mail al Presidente Nazionale, l'estratto del verbale approvato dalla Segreteria nazionale contenente i punti dell'ordine del giorno di cui si chiede la discussione e le eventuali votazioni nonché i documenti di cui viene richiesta la distribuzione in allegato alla convocazione, indicando la data del consiglio;
- quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri nazionali. In tal caso i richiedenti inviano via mail al Ufficio di Presidenza i punti dell'ordine del giorno di cui si chiede la discussione e le eventuali votazioni nonché i documenti di cui viene richiesta la distribuzione in allegato alla convocazione e l'elenco dei sottoscrittori della richiesta.

La data della riunione non deve essere fissata prima di 30 giorni e non oltre i 60 giorni dalla data di invio della comunicazione di convocazione. L'ordine del giorno non è più modificabile oltre i 14 giorni dalla data della riunione del Consiglio. Ogni consigliere nazionale, entro 8 giorni dalla riunione del Consiglio, può proporre documenti di indirizzo e di controllo inviando una mail alla Presidenza nazionale. Oltre tale data è necessaria la sottoscrizione di un minimo di 10 consiglieri nazionali.

Articolo 6.

In caso di urgenza la Segreteria Nazionale con una delibera motivata approvata all'unanimità o la metà dei consiglieri nazionali possono richiedere alla Presidenza Nazionale una convocazione urgente del Consiglio Nazionale indicando la data della riunione anche prima dei 30 giorni previsti dall'articolo precedente.

Il Presidente Nazionale o il Vicepresidente Vicario o il Vicepresidente convoca tempestivamente il Consiglio Nazionale nella data indicata dai richiedenti.

Articolo 7

Ad ogni Consiglio nazionale il tesoriere deve relazionare sinteticamente sull'andamento finanziario dell'associazione e sulla situazione patrimoniale.

Su ogni documento che abbia impatto sul bilancio il Tesoriere nazionale esprime un proprio parere di congruità e di sostenibilità finanziaria. La relazione del tesoriere e il parere sui documenti pervenuti al Consiglio devono essere inviati preliminarmente alla Presidenza nazionale e agli aventi diritto almeno 5 giorni prima dalla data della riunione del Consiglio e riportati sul verbale.

Articolo 8

Il Segretario nazionale presenta al Consiglio nazionale i candidati alla Segreteria nazionale da eleggere da parte del CN.

Detta elezione avviene per voto palese salvo che un terzo dei consiglieri presenti non richieda il voto segreto. Nel caso in cui fra i componenti eletti alla Segreteria nazionale vi siano dei Consiglieri nazionali indicati dai Comitati provinciali la Presidenza Nazionale deve inviare una comunicazione scritta al Presidente del Comitato provinciale che aveva indicato il Consigliere eletto alla Segreteria nazionale con la quale chiede che venga indicato un supplente che verrà ratificato dal Consiglio nazionale nella prima riunione successiva. Nel caso il supplente non venga indicato, il posto in Consiglio nazionale resterà vacante.

Il Consiglio nazionale può far decadere, anche individualmente, i componenti eletti della Segreteria nazionale. Le richieste di votazione per la decadenza individuale o collettiva della Segreteria nazionale devono essere sottoscritte da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio nazionale o dal Segretario nazionale.

Articolo 9

Il commissariamento di un Comitato provinciale deve essere richiesto dalla Segreteria nazionale a norma dell'articolo 29 dello Statuto nazionale.

Con la richiesta di commissariamento la Segreteria nazionale deve indicare: 1) il Comitato che si intende commissariare; 2) i motivi a fondamento del provvedimento secondo quanto previsto dall'articolo 29 dello Statuto Nazionale; 3) la copia del parere rilasciato dal Collegio dei Garanti; 4) il nominativo del commissario proposto.

La Presidenza Nazionale deve informare il Presidente del Comitato interessato dal provvedimento di commissariamento, inviando copia della richiesta della Segreteria e invitando il Presidente o un suo delegato affinché presenti alla riunione del Consiglio nazionale.

Articolo 10

La Presidenza Nazionale si dota di una sua email per ricevere le comunicazioni ufficiali:

ufficio.presidenza@arcigay.it

che viene inoltrata a: Presidente, Vicepresidente Vicario e Vicepresidente.